

Civile Sent. Sez. 5 Num. 7081 Anno 2014

Presidente: MERONE ANTONIO

Relatore: CHINDEMI DOMENICO

Data pubblicazione: 26/03/2014

SENTENZA

sul ricorso 17311-2008 proposto da:

MEDIA 2100 SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
GERMANICO 24, presso lo studio dell'avvocato SCAVUZZO
GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato ROSTELLI LUCIANA giusta delega a
margine;

2014

636

- **ricorrente** -

contro

COMUNE DI ROMA;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 73/2007 della COMM.TRIB.REG.

di ROMA, depositata il 02/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/02/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Fatto

La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 73/26/07, depositata il ²⁻⁵⁻⁰⁷ ~~19.2.2007~~ in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 188/38/2005, confermava la legittimità degli avvisi di accertamento relativi all'imposta di pubblicità, per l'anno di imposta 2001, emessi nei confronti della società Media 2100 s.r.l.

Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo i seguenti motivi:

- a) violazione e falsa applicazione dell'art. 50 D.lgs 267/2000, degli artt. 24 e 34 del C.C. 122/2000 (Statuto del Comune di Roma) e dell'art. 11 D.lgs 546/1992, ritenendo mancare la rappresentanza processuale in capo al Dirigente del servizio affissioni del Comune di Roma.
- b) violazione e falsa applicazione degli artt. 23,56 e 57 D.lgs 546/92, omessa pronuncia sulla dedotta inammissibilità delle eccezioni svolte dal Comune successivamente alla costituzione in giudizio, ex art. 23 D.lgs 546/92, svolte soltanto con memoria illustrativa;
- c) violazione e falsa applicazione dell'art. 12 D.lgs 507/1993, anche in relazione agli artt. 1,5,7.8.9.14 e 16 D.lgs 507/1993 e agli artt. 3 e 57 Cost., per la erronea mancata applicazione della imposta in misura ridotta per la durata infratrimestrale della pubblicità. omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata sull'asserita carenza di prova circa la durata della pubblicità.
- d) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 D.lgs 507/1993 e dell'art. 8 D.L. 289/1994 avendo la CTR illegittimamente computato la cornice nel calcolo della superficie impositiva dell'impianto pubblicitario;
- e) violazione e falsa applicazione dell'art. 8 D.lgs 546/1992, ritenendo non applicabili le sanzioni agli impianti pubblicitari inseriti nella c.d. procedura di riordino, mancando le condizioni di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle relative disposizioni.

Il Comune di Roma non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 20.2.2014, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo è infondato.

Questa Corte, inoltre, ha già statuito che l'art.3 bis, comma 1, d.l. 31 marzo 2005 n.44, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 2005 n.88, in vigore dal 1 giugno 2005, sostituendo il comma 3 dell'art.11, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546 sul contenzioso tributario, dispone che l'ente locale, nei cui confronti è preposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l'ufficio tributi; mentre il comma 2 dell'articolo 3 bis citato estende ai

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

processi in corso la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali (Sez. 5, Sentenza n. 6807 del 20/03/2009; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14637 del 22/06/2007)

2. Il secondo motivo difetta di autosufficienza non essendo state allegate o riprodotte le eccezioni svolte dal Comune successivamente alla costituzione in giudizio al fine di valutare se trattasi di questioni nuove e o di mera attività difensiva conseguente alla pronuncia del giudice di primo grado, così come, invece, rilevato nella sentenza impugnata

3. Il terzo motivo è inammissibile

La commissione regionale ha rigettato il ricorso in base a due diversi ordini di considerazioni: 1) mancanza di prova sulla durata delle affissioni inferiori a tre mesi; 2) rilevanza, ai fini impositivi, della semplice disponibilità degli impianti e non del loro concreto utilizzo.

Trattasi di motivazione alternativa che si fonda su due autonome rationes decidendi, con distinte argomentazioni sufficienti a sorreggere la decisione del giudice di merito, il quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea.

In tal caso vi è il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso. (Cass. 7.11.2005 n. 21490, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6045 del 12/03/2010), mentre le censure formulate dalla società riguardano solo la seconda.

In ordine alla prima "rationes" il ricorrente, sulla base del quesito formulato, che deve anche comprendere il momento di sintesi per il vizio di motivazione, non ha sollevato alcuna censura; il ricorso per cassazione non introduce una terza istanza di giudizio con la quale si può far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi invece come un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in ipotesi di questo genere, l'omessa impugnazione di tutte le "rationes decidendi" rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugunate, all'annullamento della decisione stessa.

Peraltro, anche ove si volesse considerare ritualmente dedotto il vizio di motivazione in ordine alla mancanza di prova sulla durata dell'esposizione dei manifesti pubblicitari, in relazione alla pronuncia di primo grado che aveva ritenuta idonea la documentazione allegata al ricorso introduttivo (pur essendo inammissibile la deduzione in un unico motivo di violazione di legge e difetto di motivazione), sarebbe comunque inammissibile non avendo la ricorrente, nel censurare allegato o riprodotto la documentazione asseritamente allegata al ricorso, solamente indicata, a



riprova della erronea valutazione della CTR, peraltro anche erroneamente censurata quale violazione di legge, anziché quale vizio di motivazione.

4. Anche il quarto motivo va disatteso.

L'imposta va commisurata, ai sensi del terzo comma del citato articolo 12, alla "superficie complessiva degli impianti" e non già alla sola superficie espositiva ; pertanto la superficie degli impianti è da intendersi quella comunque disponibile ed utilizzabile dal contribuente perché i termini impianto, mezzo pubblicitario, superficie complessiva usati nelle varie disposizioni va riferito a tutta la installazione pubblicitaria, composta anche dalla struttura che lo contiene, comprensiva delle cornici (salvo che servano da mero sostegno),

Il principio di imponibilità omnicomprensiva di tutta la superficie "esposta" trova deroga solo nel caso in cui venga fornita dimostrazione da parte del contribuente che le strutture, destinate a veicolare messaggi pubblicitari (piedi, pali, grappe, supporti, cornici), hanno una funzione di mero sostegno quali "superfici tecniche", espressamente esenti dall'imposta D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 7 e dunque non comprese nel calcolo della superficie soggetta a tassazione in quanto strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria. (Cass. 552/07). Di tale specifica funzione non è stata fornita prova alcuna dalla società intimata che si è limitata ad una mera affermazione

5. Il quinto motivo di ricorso costituisce domanda nuova che, dall'esame della sentenza impugnata, prodotta con il ricorso, non risulta formulato in grado di appello, né la ricorrente ha riprodotto o allegato la parte del ricorso in primo grado e in appello in cui veniva dedotta la questione oggetto di censura, con conseguente violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso.

Peraltro la censura della intimata sulla non applicabilità delle sanzioni, stante l'obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni ex art. 8 D.lgs 546/1992 andrebbe comunque disattesa risultando sufficientemente chiaro l'ambito applicativo della disposizione, né ravvisandosi l'impossibilità, esistente in sé, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie. (Corte cass. 28.11.2007 n. 24670 ; id. 21 marzo 2008, n. 7765; id. 11.9.2009 n. 19638)

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso senza pronuncia sulle spese in mancanza di attività difensiva dell'intimato

Rigetta il ricorso

Così deciso in Roma, il 20.2.2014

PQM
Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
L. 26 MAR 2014



Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona

Corte di Cassazione - copia non ufficiale